

**TEATRO  
DELLA  
TOSCANA**

TEATRO DELLA PERGOLA  
FIRENZE  
CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE  
E LA RICERCA TEATRALE  
PONTEDERA

**Codice Etico**  
*Teatro della Toscana*

*Indice*

Nel presente Codice etico si distinguono una “Parte Generale” – attinente all’organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all’Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione – e le “Parti Speciali”, che riguardano l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che Il Teatro della Toscana ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

## **PARTE GENERALE –**

### **1. Introduzione**

Con delibera del Consiglio Comunale di Firenze del 24 febbraio 2015 è stata approvata la modifica statutaria per il cambio di denominazione della Fondazione Teatro della Pergola in previsione dell’acquisizione del “ramo d’azienda” del Teatro Era di Pontedera che ha segnato la creazione del Teatro della Toscana.

Il Ministero ha poi attribuito al Teatro della Toscana la qualifica di Teatro Nazionale: *«l’unione della principale realtà di tradizione classica e della maggior sul contemporaneo per mettere al centro un grande progetto produttivo e non più solo una vetrina come in passato»*.

L’obiettivo del nuovo Teatro della Toscana è di *«armonizzare la tradizione della Toscana con la contemporaneità di Pontedera»*.

Il Teatro della Toscana oggi conferma l’idea iniziale di un Teatro italiano, luogo della cultura e della lingua teatrale, che custodisca, conservi, trasmetta e rinnovi la nostra grande tradizione nazionale. E’ una struttura che svolge un servizio di interesse pubblico ma gestito con criteri manageriali privatistici e dunque sperimentale anche a livello di conduzione, rappresentando così un’occasione di rinnovamento per il settore e di occupazione per i giovani.

### **2. Ambito di applicazione e scopo**

Con l’adozione del presente Codice etico (di seguito “Codice”), il Teatro della Toscana (nel prosieguo anche “Fondazione”) assume l’impegno di garantire la legalità della propria attività, con particolare riferimento ai fini del buon funzionamento, dell’affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti, nonché della reputazione dell’Ente stesso.

Il presente codice etico contiene disposizioni relative agli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell’ambiente di lavoro.

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per amministratori, procuratori, revisori, dipendenti, collaboratori, consulenti e professionisti, fornitori e in generale tutti coloro che operano in nome e/o per conto del Teatro della Toscana, ai fini del corretto comportamento e della giusta condotta, nelle attività lavorative, nei confronti dei portatori di interessi interni e esterni (c.d. stakeholders).

I portatori di interessi nei confronti del Teatro della Toscana sono: risorse umane (dipendenti, collaboratori, amministratori, revisori, membri della Fondazione), consulenti e fornitori, pubblico, pubblica amministrazione, autorità giudiziarie e autorità di controllo, finanziatori, donatori e sponsor.

Nell’ambito delle rispettive competenze, detti soggetti devono contribuire, secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, nazionali e comunitarie, delle politiche, piani, regolamenti e

procedure interne, alla gestione etica del Teatro della Toscana e all'applicazione dei suoi principi e criteri di autoregolamentazione. Il Codice prevede misure idonee a sanzionare eventuali comportamenti non conformi in proporzione alla gravità degli stessi.

Il Teatro della Toscana si impegna a rispettare i dettami del Codice nello svolgimento delle proprie attività, improntando la propria condotta ai principi di imparzialità, integrità, lealtà, onestà e correttezza e richiedendo l'osservanza, da parte di tutti Destinatari, delle disposizioni dettate dal Codice, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni.

I Destinatari sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, con facoltà di eventualmente richiedere chiarimenti in ordine alle disposizioni in esso contenute.

Le indicazioni del Codice prevalgono sulle direttive impartite dall'organizzazione gerarchica interna e su ogni procedura interna eventualmente difforme o in contrasto. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Fondazione, da parte del singolo, può legittimare il mancato rispetto delle previsioni del Codice o condotte contrarie alle norme di legge.

Il Teatro della Toscana si impegna all'adozione di alcuni principi e norme di condotta, da osservare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i clienti e con i terzi in relazione ed al fine della prevenzione dei reati di cui al DL 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 nonché alle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 2 e 2 bis del DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

### **3. Scopo**

Il Teatro della Toscana non ha fini di lucro e si propone di promuovere di mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio monumentale, storico e culturale che il teatro "La Pergola" di Firenze ha costruito ed espresso nel corso della sua storia fin dall'anno della fondazione (1652) in ogni settore e ambito delle discipline dello spettacolo dal vivo;

creare un Centro Internazionale di Cultura teatrale che possa coniugare attività di formazione, attività di valorizzazione delle lingue nazionali ed attività di Archivio, sia bibliografico che audiovisivo.

### **Principi etici e di condotta**

#### **a) nella gestione**

##### Conformità alle leggi

Il Teatro della Toscana agisce nella piena osservanza di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui esso opera, ritenendo detta osservanza un valore primario nell'esercizio di ciascuna attività, impegnandosi a non iniziare o proseguire nessun rapporto con chi non intenda adottare e rispettare tale principio. Ciò vale, parimenti e a fortiori, in relazione a condotte, dolosi o colposi, contrari alla legge tenuti da individui e che possono generare un beneficio o un vantaggio per la Fondazione.

Sono da considerarsi vietati comportamenti o condotte che possano integrare o configurare un comportamento riconducibile a qualsivoglia fattispecie di reato in generale, e in particolare prevista dal D.lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, realizzati da soli o in concerto con altri.

##### Riservatezza e trasparenza.

Il Teatro della Toscana garantisce la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata, uniformandosi alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al DL n. 196 del 2003, disciplinante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e regolamenti attuativi.

Il Teatro della Toscana si impegna ad informare, con trasparenza e chiarezza, tutti i portatori di interesse, in ordine al proprio andamento economico e gestionale, mediante parità di trattamento di

ogni gruppo di interesse ovvero di ogni singolo soggetto, al fine di permettere ai portatori di interesse di operare scelte e prendere decisioni autonome in piena consapevolezza.

#### Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse.

Il Teatro della Toscana si impegna a porre in essere tutte le misure atte a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse, quest'ultimo configurandosi allorché un dipendente o collaboratore intenda realizzare un interesse diverso dall'equa ripartizione degli interessi dei portatori di interesse ovvero tenti di trarre vantaggio "personale" da opportunità d'affari del Teatro della Toscana sia, in ultimo, allorché rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscono in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

E' espressamente vietato il versamento ovvero l'accettazione di somme di denaro e l'esercizio di qualsivoglia fattispecie che presenti i profili del reato di corruzione tantomeno la consegna o l'accettazione di doni o favori a terzi o da parte di terzi allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti allo stesso Teatro della Toscana.

In ordine all'insorgenza di possibili conflitti di interesse, gli amministratori e i dirigenti sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Possono altresì configurare ipotesi di conflitto di interessi le seguenti circostanze: avere interessi economici e finanziari, anche attraverso familiari, con fornitori o accettare denaro, regali significativi, favori, utilità o altro beneficio di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con il Teatro della Toscana.

In caso si configuri un'ipotesi di conflitto di interessi, l'amministratore o il dirigente è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza previsto e istituito con Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Teatro della Toscana e al Consiglio di Amministrazione e a sospendere l'operazione.

#### Correttezza e imparzialità nella gestione dei contratti.

In relazione ai rapporti in essere, è fatto divieto ad ogni soggetto che operi in nome e per conto del Teatro della Toscana di utilizzare eventuali lacune contrattuali o situazioni imprevedute per rinegoziare il contratto stesso, utilizzando la posizione di dipendenza o di "contraente "debole" in cui si sia venuto a trovare l'interlocutore.

Nei rapporti intercorrenti con i portatori di interesse, il Teatro della Toscana evita e reprime ogni forma di discriminazione, qualunque essa sia: di età, di sesso, di sessualità, di stato di salute, di stato civile, di razza, di opinioni politiche e di credenze religiose.

Il Teatro della Toscana si impegna a garantire la parità di trattamento delle imprese che vengano in contatto con essa, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto arbitrario che possa produrre effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale.

#### Gestione dei flussi finanziari e del denaro contante

I flussi finanziari sono gestiti in garanzia della completa tracciabilità delle operazioni, mediante conservazione della documentazione e nei limiti delle responsabilità assegnate a ciascuno. E' tassativamente vietata qualsiasi operazione/attività che possa comportare o configurare il possibile coinvolgimento del Teatro della Toscana in circostanze o vicende configurabili quali ipotesi di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

Il Teatro della Toscana pone in essere i necessari controlli per la verifica dell'autenticità del denaro contante eventualmente incassato nei limiti di legge previsti e utilizzato nell'ambito delle attività aziendali. I destinatari sono tenuti alla massima diligenza e attenzione nella gestione del denaro contante al fine di garantire l'incasso e/o la spendita di denaro non contraffatto.

### **b) e nei rapporti con i portatori di interessi interni ed esterni (c.d. stakeholders)**

### **3.1 Condotta nei rapporti con il personale, tutela della salute, sicurezza e ambiente**

#### **Valorizzazione delle risorse umane, politiche del personale e integrità della persona.**

Il Teatro della Toscana tutela e promuove le risorse umane al fine di accrescere il patrimonio di competenze dei dipendenti e promuove altresì il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona, assicurando condizioni di lavoro nel rispetto della dignità individuale e ambienti di lavoro a norma sotto il profilo della sicurezza. Si impegna a porre in essere ogni iniziativa al fine di valorizzare e accrescere la partecipazione attiva del personale, supportarne la motivazione e favorirne la crescita professionale e la realizzazione personale. Il Teatro della Toscana crede nel valore dell'aggiornamento delle conoscenze personali e aziendali e nello sviluppo delle competenze.

Il Teatro della Toscana ritiene che lo sviluppo retributivo e di carriera siano fondati esclusivamente sulle prestazioni lavorative e sulle potenzialità professionali. Le politiche per la selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione sono strettamente improntate a criteri di merito e di competenza, con valutazione esclusivamente professionale, senza discriminazione alcuna.

Il Teatro della Toscana tutela i propri dipendenti e la loro integrità psico-fisica, e ne rispetta la personalità morale, e vigila affinché tutti i dipendenti contribuiscano a mantenere un clima aziendale di collaborazione e di fiducia, di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

Il Teatro della Toscana si impegna per evitare che i dipendenti subiscano condizionamenti illeciti ovvero disagi nell'ambito dell'attività lavorativa, ed al fine di impedire atteggiamenti ingiuriosi e diffamatori contro gli stessi, tutelandone l'integrità morale, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità e delle potenzialità della persona. Per questa ragione salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica o

mobbing, e contrasta qualunque atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue inclinazioni.

#### **Molestie sul luogo di lavoro.**

Il Teatro della Toscana si impegna ad evitare e perseguire qualsiasi tipo di molestia sui luoghi di lavoro, intendendosi per molestia un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; l'interferenza ingiustificata con l'esecuzione dell'attività lavorativa altrui; qualsiasi comportamento idoneo a recare lesioni alla dignità e alla libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.

#### **Abuso di sostanze alcoliche o utilizzo di stupefacenti.**

Il Teatro della Toscana richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali - nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro - sia prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, sia consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa. Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando incidono sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti.

#### **Fumo.**

In attuazione delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al Teatro della Toscana vige il divieto di fumo all'interno di tutti gli edifici aziendali indipendentemente dall'attività lavorativa ivi svolta.

#### **Sicurezza e ambiente.**

Il Teatro della Toscana promuove presso dipendenti e collaboratori l'impegno all'osservanza dei principi di sicurezza e salute sul posto di lavoro ponendoli a fondamento della propria attività, allo scopo di garantire il rispetto della normativa in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché al

fine di tutelare l'integrità morale e fisica del proprio personale e dell'ambiente esterno e, attraverso l'individuazione delle misure tecniche e organizzative, il miglioramento della qualità di vita nell'ambiente lavorativo.

I dipendenti del Teatro della Toscana hanno il dovere, ognuno nel proprio ambito funzionale, di partecipare al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza propria, di colleghi e di terzi.

Le attività del Teatro della Toscana sono gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro.

Per Il Teatro della Toscana il rispetto dell'ambiente rappresenta un valore di base per la soddisfazione di una delle esigenze primarie del singolo cittadino e dell'intera comunità.

### **Tutela della privacy.**

Il Teatro della Toscana si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al DL n. 196 del 2003, disciplinante il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.

Con particolare riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori, Il Teatro della Toscana mette in atto specifiche cautele volte a informare ciascun dipendente sulla natura dei dati personali oggetto di trattamento da parte del Teatro della Toscana, sulle modalità di trattamento, sugli ambiti di comunicazione e, in generale, su ogni dato relativo alla sua persona.

### **Doveri dei dipendenti.**

I dipendenti del Teatro della Toscana sono tenuti ad agire lealmente e secondo buona fede e diligenza, nel rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro, garantendo le prestazioni richieste e apportando i propri contributi personali di idee e proposte.

I dipendenti sono tenuti a conoscere e osservare le norme deontologiche contenute nel presente Codice, improntando la propria condotta al rispetto reciproco e alla cooperazione e reciproca collaborazione.

Ogni membro degli organi del Teatro della Toscana, dirigente e dipendente è tenuto a operare per la tutela dei beni aziendali. È inoltre responsabile della protezione e custodia delle risorse aziendali a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti responsabili di eventi potenzialmente dannosi per Il Teatro della Toscana.

### **Utilizzo dei sistemi informatici.**

Il Teatro della Toscana sancisce il divieto assoluto in capo ai destinatari del presente Codice di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in uno dei suddetti sistemi.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni normative in vigore e le condizioni dei contratti di licenza sottoscritti dal Teatro della Toscana; a osservare le procedure aziendali vigenti in materia di gestione dei sistemi informativi; a porre in essere un comportamento corretto e trasparente nell'utilizzo di qualsiasi mezzo o sistema informatico; ad astenersi da qualunque attività che possa determinare la modificazione, soppressione o creazione fraudolenta di documenti informatici, pubblici o privati, che potrebbero avere valenza probatoria e, comunque, astenersi dall'accedere abusivamente al sistema informatico o telematico aziendale al fine di modificare o sopprimere dati, documenti ed informazioni ivi conservate; ad astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento o l'interruzione di un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati, nonché dal diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico; ad astenersi dal porre in essere qualunque attività abusiva di

intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché dall'installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; ad astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terzi, siano essi pubblici o privati; a non accedere a

siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, a non partecipare, per motivi non professionali a forum, a non utilizzare chat line / bacheche elettroniche e a non registrarsi in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nickname); ad evitare di diffondere la propria password e il proprio codice di accesso al PC; ad utilizzare sempre e soltanto la propria password e il proprio codice di accesso; a non riprodurre copie non consentite di programmi su licenza per uso personale, aziendale o a favore in terzi.

### **Gestione e tutela dei diritti d'autore.**

Il Teatro della Toscana sancisce il divieto assoluto di utilizzare in qualsiasi forma e/o modo e a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, ivi compresi i diritti di immagine e il diritto al nome, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità. I destinatari del presente Codice sono tenuti ad adoperarsi al fine di chiedere il necessario consenso per l'utilizzazione di opere e materiali protetti.

### **Antiriciclaggio.**

Il Teatro della Toscana esercita la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni valutarie e delle normative antiriciclaggio vigenti in Italia e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità e si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio. Preliminarmente alla instaurazione di rapporti ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti terzi, i destinatari del presente Codice sono tenuti ad accertare le caratteristiche morali ed intellettuali e la reputazione della controparte. A tal fine i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad evitare operazioni non chiare sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. Specificamente, dipendenti e collaboratori sono tenuti alla verifica preventiva delle informazioni disponibili relative alle controparti commerciali al fine di accertarne la legittimità della loro attività.

Per scongiurare la dazione ovvero al ricezione di pagamenti indebiti, dipendenti e collaboratori, nelle trattative condotte, sono tenuti a rispettare regole e principi relativi alla documentazione e la conservazione delle registrazioni: tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore del Teatro della Toscana devono essere registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie; tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dal Teatro della Toscana; non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti al Teatro della Toscana; non deve essere fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse del Teatro della Toscana; non deve essere fatto alcun pagamento in contanti o con mezzi di pagamento al portatore.

La Fondazione si impegna ad osservare gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi resi da terzi nei confronti della stessa.

### **3.2 Condotta nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni**

Il Teatro della Toscana si impegna all'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei soggetti pubblici in forza delle convezioni e dei contratti con essi stipulati ed instaura con i detti soggetti rapporti connotati da elevata professionalità e improntati alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione.

Nei rapporti con i fondatori, il Teatro della Toscana si impegna ad informare gli stessi in modo chiaro, trasparente e tempestivo, promuovendone la partecipazione, nell'ambito delle loro funzioni, alle decisioni e determinazioni del Teatro della Toscana, al fine di tutelare e accrescere il valore della propria attività, fondata e supportata dall'impegno posto dai fondatori con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati standard negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio.



Il Teatro della Toscana, in osservanza delle disposizioni di cui al primo decreto legislativo e al decreto legislativo integrativo e correttivo del codice antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218) , nonché al secondo decreto correttivo del 13 ottobre 2014 n. 153 si impegna a fornire la comunicazione per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria nonché l'informazione per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro.

### **Principi di condotta nei rapporti istituzionali.**

In relazione ai rapporti con le P.A. locali, nazionali o internazionali, il Teatro della Toscana con le P.A. assume una condotta improntata alla massima trasparenza, correttezza, lealtà, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli e funzioni.

Nei rapporti con funzionari delle istituzioni pubbliche, il Teatro della Toscana agisce nei limiti e nell'ambito delle funzioni aziendali preposte e regolarmente autorizzate, in osservanza alle disposizioni di legge e senza in alcun modo pregiudicare l'integrità e la reputazione del Teatro della Toscana.

Il Teatro della Toscana si impegna a garantire che l'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o di rapporti aventi carattere pubblicistico siano demandate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e regolarmente autorizzate.

In sede di gare o appalti, in osservanza delle leggi vigenti in materia, il Teatro della Toscana si impegna a non privilegiare (direttamente o indirettamente) o proporre opportunità di impiego e/o commerciali al personale della Pubblica Amministrazione coinvolto nel rapporto o nei controlli/ispezioni/verifiche, o a loro familiari; a non offrire o fornire, accettare o incoraggiare in alcun modo omaggi, regali o qualsivoglia utilità a personale della P.A., o a loro familiari, salvo il caso in cui si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore, conforme agli usi e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti; a non sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di trattamento e le procedure di evidenza pubblica attivate dalla P.A.; da ultimo, a non porre in essere condotte configurabili ipotesi di conflitto di interessi con la P.A.

Le richieste di contributi e patrocini verranno valutati solo se proposte da enti e associazioni senza scopo di lucro, oppure che siano di elevato valore culturale o benefico. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, verrà prestata particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

### **Principi di condotta con le Autorità di Vigilanza.**

Il Teatro della Toscana si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività, fornendo la massima collaborazione e trasparenza.

Il Teatro della Toscana non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle Autorità di Vigilanza e agli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso di eventuali procedure istruttorie.

Il personale deputato alla gestione di attività finanziarie, investimenti, contributi e/o finanziamenti ricevuti dalla P.A. dovrà improntare l'operato a principi di correttezza e trasparenza, osservando gli obblighi d'informazione nei confronti degli organi amministrativi e di controllo del Teatro della Toscana e dovrà rendere disponibile e accessibile ogni documentazione e ogni operazione, anche non economica, eseguita nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

## **3.3 Rapporti con il pubblico**

I rapporti con il pubblico mirano alla qualità produttiva offerta e si ispirano inoltre ai principi di correttezza, onestà, professionalità e trasparenza.

Il Teatro della Toscana persegue tra i propri obiettivi primari la promozione e la diffusione del patrimonio culturale e teatrale, anche attraverso una ricca offerta di attività di formazione rivolte al pubblico di tutte le età, come illustrato in Statuto all'art. 3.

In accordo con il *concept* “*Teatro non per il pubblico ma per la società*”, Il Teatro della Toscana si rivolge al pubblico di ogni ceto sociale, razza o nazionalità, incentivando politiche di facilitazione all'accesso agli spettacoli, offrendo momenti di formazione del pubblico di oggi e di domani, garantendo una programmazione di livello con spettacoli di respiro internazionale.

Il Teatro della Toscana si impegna a garantire imparzialità nei confronti degli spettatori e una prestazione del servizio uguale per tutti, riservandosi altresì la facoltà di concedere biglietti/abbonamenti a prezzi agevolati al fine di favorire l'avvicinamento al teatro di particolari fasce di pubblico.

Come da normativa vigente, a tutti gli spettatori viene rilasciato debito titolo di accesso; è vietato a terzi sprovvisti del necessario titolo l'accesso in Teatro.

Il personale del Teatro della Toscana presente in sala non è quindi autorizzato a consentire l'accesso a persone esterne prive di adeguato titolo.

### **3.4 Rapporti con fornitori e consulenti**

Nei processi di ricerca e selezione dei propri fornitori di beni e/o servizi, Il Teatro della Toscana segue e impronta la propria condotta secondo criteri oggettivi e che documentino la ricercata competitività e qualità a fondamento del presente Codice Etico.

I collaboratori a qualunque titolo e i consulenti del Teatro della Toscana sono tenuti ad una condotta improntata a buona fede e correttezza, lealtà e diligenza, nel rispetto delle previsioni del presente Codice, delle normative aziendali e delle istruzioni e prescrizioni impartite dal personale del Teatro.

Negli accordi con collaboratori e consulenti, Il Teatro della Toscana esige l'osservanza, per quanto applicabile, del Codice, che si impegna a diffondere presso gli stessi. Le condotte contrarie ai principi espressi nel Codice sono considerati dal Teatro della Toscana alla stregua del grave inadempimento ai doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, nonché causa di pregiudizio del rapporto di fiducia e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

Nel rapporto e nell'esecuzione del contratto, il Teatro della Toscana si riserva la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso di violazione norme di legge da parte del fornitore che agisca in nome e/o per conto del Teatro della Toscana, nonché in caso di condotta dello stesso che configuri ipotesi di lesione o danno dell'integrità delle persone e di sfruttamento del lavoro, in particolare quello minorile.

Quando Il Teatro della Toscana realizza tournée in Italia, seleziona le istituzioni teatrali con le quali collaborare sulla base di criteri di qualità della struttura e richiedendo che siano rispettate le normative applicabili, in particolar modo per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.

### **3.5 Rapporti con donatori e sponsor**

Il Teatro della Toscana si avvale anche di donazioni e di proventi da sponsorizzazioni al fine di svolgere e promuovere le proprie attività, mantenendo con i donatori e sponsor condotte e rapporti improntati a principi di massima trasparenza e correttezza.

### Donatori

Le risorse raccolte con donazioni o attività di *fund raising* condotte dal Teatro della Toscana sono utilizzate secondo criteri di efficacia e di efficienza fornendo altresì al donatore ogni informazione sulle modalità di utilizzo delle risorse ricevute. Il Teatro della Toscana riconosce, se richiesto, il rispetto dell'anonimato.

### Sponsor

Il Teatro della Toscana si riserva la valutazione preventiva di ogni eventuale sponsor nonché di selezionare collaborazioni esclusivamente con soggetti la cui attività e profilo aziendale siano in linea con lo scopo e il concept del Teatro della Toscana e non lesivi dell'immagine e della reputazione della stessa.

Il Teatro della Toscana si impegna a rispettare la privacy degli sponsor e a gestire i fondi da essi ricevuti nell'assoluto rispetto delle loro indicazioni. Il Teatro della Toscana si impegna a fornire a ciascun potenziale sponsor informazioni dettagliate sul Teatro della Toscana stessa e sulle sue attività.

## **3.6 Controllo e trasparenza contabili**

I documenti inerenti l'attività e la registrazione dei dati contabili sono redatti e tenuti in modo da consentire la pronta ricostruzione delle operazioni contabili, l'individuazione di errori, nonché del grado di responsabilità all'interno del singolo processo operativo. E' fatto obbligo ai destinatari del presente Codice, nell'ambito e nei limiti delle rispettive funzioni e mansioni, di accertare e verificare la correttezza e veridicità delle registrazioni contabili e di rendere noti, ai soggetti terzi competenti, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse. Tutte le operazioni e transazioni devono essere registrate nel sistema contabile aziendale con tempestività e secondo i criteri di legge e dei principi contabili applicabili oltreché autorizzate, e prontamente verificabili. .

Il Teatro della Toscana si impegna a conservare la documentazione di supporto dell'attività svolta al fine di garantire la veridicità, completezza e trasparenza del dato registrato, ed in modo da consentire l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione, l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa e l'agevole ricostruzione formale dell'operazione, anche da un punto di vista cronologico, la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Le registrazioni contabili devono corrispondere ai dati risultanti dalla documentazione di supporto. E' pertanto dovere di ciascun dipendente o collaboratore a ciò preposto garantire la reperibilità della documentazione di supporto ordinata secondo criteri logici ed in conformità alle disposizioni aziendali. E' fatto divieto a ciascun soggetto di effettuare pagamenti nell'interesse del Teatro della Toscana in mancanza di adeguata documentazione di supporto. È fatto altresì espresso divieto a chiunque di utilizzare, in mancanza di autorizzazione, i fondi del Teatro della Toscana e in ogni caso di costituire e detenere fondi non risultanti dalla contabilità ufficiale.

Sui dipendenti del Teatro della Toscana grava l'obbligo specifico di riferire tempestivamente ai propri superiori ogni circostanza o episodio, di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione delle proprie mansioni, in relazione a omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, ovvero nel caso in cui il dipendente abbia difficoltà nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al Consiglio di Amministrazione.

### **3.7 Organismo di Vigilanza, modalità di attuazione e sistema sanzionatorio**

Il Teatro della Toscana si impegna a portare a conoscenza dei Destinatari il presente Codice mediante apposite attività di comunicazione. Tutti gli stakeholders possono prendere visione del Codice sul sito del Teatro della Toscana ([www.fondazionetetrodellatoscan.it](http://www.fondazionetetrodellatoscan.it)).

Tutti i destinatari del presente Codice possono segnalare in forma non anonima ogni violazione o sospetto di violazione del Codice stesso all'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Teatro della Toscana, a cui si rimanda, che provvederà a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. L'Organismo di Vigilanza ha infatti, tra gli altri, il compito di verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice; verificare il contenuto del Codice, al fine di segnalare la necessità di adeguamenti alla evoluzione delle leggi; modificare e integrare il Codice; ricevere le segnalazioni di violazioni del Codice e svolgere indagini in merito; assicurare ed assistere i soggetti che segnalano comportamenti non conformi al Codice, tutelandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni.

La segnalazione di eventuali illeciti da parte dei destinatari dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata, oltre che per la linea gerarchica, all'Organismo di Vigilanza istituito con Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Teatro della Toscana, mediante trasmissione della comunicazione a mezzo posta elettronica o posta interna.

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il più stretto riserbo.

### **4.8 Prevenzione e repressione della corruzione:**

Con legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state introdotte "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Con d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sono stati definiti i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e individua gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai fini dell'accessibilità totale.

Con Delibera n. 50/2013 sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Con d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, è stata disciplinata l'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012.

Già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità (A.N.A.C.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato

in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.

A seguito dell'approvazione del PNA, tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: in particolare, è stato ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'A.N.AC. e nel suo Presidente, il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di predisporre il PNA.

Tra le altre principali modifiche, l'art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 è sorta la necessità di dare indicazioni sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli enti e alle società predetti.

Con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l'A.N.A.C. ha adottato le “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (d'ora in poi “Linee Guida ANAC”).

Nelle predette Linee Guida ANAC viene chiarito che, ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione” ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile; anche per tali enti si pone, analogamente a quanto avviene per le società controllate, il problema dell'esposizione al rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni.

Come è noto, spiegano le Linee Guida ANAC, “l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche

e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell'Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società e gli enti predetti integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC.

Dette misure, con riguardo alla Fondazione, sono collocate in un documento apposito e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti rispetto alle misure adottate con il presente modello.

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal **Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza** e sono adottate dall'organo di indirizzo della Fondazione, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.

Al riguardo, si fa presente che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla società o ente (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012). Una volta adottate, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all'interno della società/ente, con modalità che ogni società/ente definisce autonomamente, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società/ente.

La Fondazione, che ha adottato il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 ed il presente Codice Etico, definisce le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa in un documento apposito (Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione).

## **PARTE SPECIALE –**

L'articolazione delle "Parti Speciali" consente l'evidenza delle specifiche aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001. La struttura del Modello con la previsione di "Parti Speciali" consente il tempestivo aggiornamento, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Nell'ambito di ciascuna delle macro aree prese in considerazione sono descritte le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella "Parte Generale" e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, Il Teatro della Toscana reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio sopra descritto.

Le seguenti "Parti Speciali" vanno, inoltre, messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Fondazione.

Nelle "Parti Speciali" che seguono sono analizzati rispettivamente:

- Parte Speciale "A":

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- Parte Speciale "B":

Reati societari;

- Parte Speciale "C":

Reati transnazionali – Delitti di criminalità organizzata – Delitti con finalità di terrorismo – Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci;

- Parte Speciale "D":

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- Parte Speciale "E":

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

- Parte Speciale "F":

Delitti informatici;

- Parte Speciale “G”:

Contraffazione e delitti contro l’industria e il commercio;

- o Parte Speciale “H”: Delitti in materia di violazione dei diritti d’autore

Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto (es. reati contro la fede pubblica, reati di abuso di mercato), in relazione agli stessi, pur presi in considerazione in fase di analisi preliminare, non sono state identificate attività sensibili. Ovvero, al momento della redazione del Modello, non sembrano sussistere attività che, in concreto, possano essere considerate sensibili con riferimento ai citati illeciti.

- Parte Speciale “A”:

### **1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati di cui agli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione e corruzione*) del d.lgs. n. 231/2001, la cui conoscenza è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Ai sensi dell’art. 1, commi 75-76-77-78-79 e 80, legge 190/2012, s.m.i.“

75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’[articolo 32-quater](#), dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
- b) all’[articolo 32-quinquies](#), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
- c) al primo comma dell’[articolo 314](#), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
- d) l’[articolo 317](#) è sostituito dal seguente:  
«Art. 317. (Concussione). Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
- e) all’articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
- f) l’[articolo 318](#) è sostituito dal seguente:  
«Art. 318. (Corruzione per l’esercizio della funzione). Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
- g) all’[articolo 319](#), le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;
- h) all’[articolo 319-ter](#) sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»; 2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- i) dopo l’articolo 319-ter è inserito il seguente:  
«[Art. 319-quater](#). (Induzione indebita a dare o promettere utilità).  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.  
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;
- l) all’articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:  
«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio»;



m) all'[articolo 322](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'[articolo 322-bis](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-*quater*, secondo comma,»; 2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «*induzione indebita a dare o promettere utilità,*»;

o) all'articolo 322-*ter*, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'[articolo 323, primo comma](#), le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all'[articolo 323-bis](#), dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,»; r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«[Art. 346-bis](#). (*Traffico di influenze illecite*)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-*ter*, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

76. L'[articolo 2635 del codice civile](#) è sostituito dal seguente: «Art. 2635. - (*Corruzione tra privati*).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

77. Al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 25](#):

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, *induzione indebita a dare o promettere utilità*»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-*ter*, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,»;

b) all'[articolo 25-\*ter\*](#), comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-*bis*) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'[articolo 2635 del codice civile](#), la sanzione

*pecuniaria da duecento a quattrocento quote».*

*78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».*

*79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».*

*80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».*

Con l'emanazione della legge n. 190/2012, il concetto di corruzione viene ampliato e il fenomeno corruttivo viene ora inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontra l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; Sono da ricomprendere in questa fattispecie gli artt. 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atto giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione) e 322 bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri), c.p.c. nonché l'art. 2365, c.c. (Corruzione tra privati). Diversi dalla corruzione sono l'art. 317, c.p. (Concussione), l'art. 317 – bis, c.p. (Pene accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici a seguito di condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319, 319-ter, c.p.), art. 32 quinquies, c.p. (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego), art. 346 bis, c.p. (Traffico di influenze illecite), art. 323, c.p. (Abuso d'ufficio), art. 328, c.p. (Rifiuto od omissione di atti d'ufficio), art. 25, d.lgs. 231/01 (Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità).

Al riguardo, si fa presente che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 è stata condotta dalla Fondazione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa e riversata in un documento apposito (Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione).

#### ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

#### ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)***

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società - tramite chiunque (anche un soggetto esterno alla società stessa) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; si ricade, invece, nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis c.p..

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggiro impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

#### *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)*

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

#### *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

#### *Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti.

Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

#### *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)*

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

#### *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

#### *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

#### *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

#### *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

#### *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale fattispecie si realizza quando “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità*”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

#### *Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)*

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio .

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*” (art. 322-bis.2.2).

Di seguito si riportano, per chiarezza la definizione di Pubblica Amministrazione e le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona incaricata di pubblico servizio così come definite dal Codice Penale.

### *Pubblica amministrazione*

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

### *Pubblico ufficiale*

Ai sensi dell'articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

### *Persona incaricata di un pubblico servizio*

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'articolo n. 358 c.p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

## **2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

Di seguito sono individuate le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati “strumentali” alla commissione dei reati c.d. “presupposto”.

Si elencano altresì le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative coinvolte della Fondazione:

*1) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto alle quali la Fondazione sia stazione appaltante:* si tratta delle attività in cui si concretizza l'approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, per le quali la stessa indice gare pubbliche (nella fattispecie, procedure aperte, ristrette o negoziate) o procede ad acquisti in economia (es.

contratti di noleggio di materiale musicale, contratto per l'acquisto di testi musicologici, contratti con gli artisti, ecc), nei casi previsti e disciplinati dal "Regolamento per l'acquisizione".

**Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:** Consulente artistico; Direttore Generale; Dirigenti; singole Funzioni richiedenti e beneficiarie.

*2) Cessione a soggetti pubblici dei diritti d'autore a scopo commerciale:* si tratta delle attività che si concretizzano nella stipula di contratti con soggetti pubblici (es. RAI) relativi alla cessione dei diritti di ripresa, registrazione e/o di riproduzione degli spettacoli della Fondazione.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Consulente artistico; Direttore Generale; Responsabile Servizio Rapporti Istituzionali.

*3) Gestione delle transazioni finanziarie:* si tratta di attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Direttore Generale; Direttore Amministrazione e Finanza; Responsabile Servizio Contabilità.

*4) Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni:* si tratta dei rapporti con gli Enti competenti della Pubblica Amministrazione relativi alla gestione degli adempimenti relativi a:

- predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta;
- gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- gestione dei trattamenti previdenziali ed assunzioni agevolate o di personale appartenente a categorie protette;
- gestione degli adempimenti a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi;
- gestione degli adempimenti e delle comunicazioni legate allo svolgimento dell'attività artistica della Fondazione, quali adempimenti legati alla trasmissione del cachettario ai Ministeri competenti e alla trasmissione della documentazione rilevante alla SIAE.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Direttore Generale; Direttore Risorse Umane e Organizzazione; Direttore Amministrazione e Finanza; Responsabile Biglietteria; Direttore Tecnico (RSPP).

*5) Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali:* si tratta delle attività di gestione della richiesta e del mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi quali ad esempio per l'occupazione di suolo pubblico, per l'agibilità del Teatro, ecc..

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Direttore Generale; Responsabile Servizio Rapporti Istituzionali; Direttore Tecnico (RSPP).



*6) Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta la Fondazione:* si tratta delle attività connesse alla gestione delle ispezioni e/o istruttorie da parte di soggetti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio (es. il Mibact, la Corte dei Conti, INAIL, INPS, ENPALS, l'Agenzia delle Entrate, la SIAE, ecc.).

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Direttore Generale; Responsabile Servizio Rapporti Istituzionali; Direttore Risorse Umane e Organizzazione; Direttore Amministrazione e Finanza; Responsabile Biglietteria.

*7) Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concessi da soggetti pubblici:* si tratta delle attività di predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento dei contributi, alla gestione degli stessi e alla rendicontazione delle relative spese, quali esempio contributo statale derivante dal riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.), contributi della Regione Toscana e dei Comuni di Firenze e Pontedera

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Direttore Generale; Responsabile Servizio Rapporti Istituzionali.

*8) Assunzione del personale:* La Fondazione procede alla selezione del personale, assicurando celerità ed economicità di espletamento, nel rispetto dei divieti di discriminazione e del principio di pari opportunità, previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

La Fondazione, nelle procedure di reclutamento del personale, garantisce il rispetto dei seguenti principi: a) trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali; b) pubblicità, attraverso la divulgazione, sul proprio sito web e/o mediante idonei mezzi di diffusione delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili; c) imparzialità, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure comparative selettive al fine di accertare, secondo principi meritocratici, il possesso della professionalità, delle capacità e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.

#### **8a) Salute e sicurezza sul posto di lavoro.**

La Fondazione, al fine di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a promuovere e diffondere tra i propri dipendenti comportamenti responsabili, mettendo in atto le necessarie azioni preventive, al fine di preservare la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutto il personale nonché dei terzi che frequentano i propri locali.

L'obiettivo della salute e sicurezza viene diffusa, all'interno della Fondazione, in modo sistematico, attraverso momenti formativi e di comunicazione, e si realizza mediante un continuo aggiornamento delle metodologie e dei sistemi, alla luce delle migliori tecnologie disponibili, effettuando un'analitica valutazione dei rischi delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere.

Le figure dirigenziali e non della Fondazione che ricoprono ruoli sensibili ai fini della salute e sicurezza, individuati dal vigente quadro legislativo di riferimento, s'impegnano al rispetto delle norme e degli obblighi da questo derivanti in tema di prevenzione e protezione, ponendosi quale primario obiettivo la piena affermazione del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicurezza e benessere della persona nell'ambiente di lavoro.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Consulente artistico; Direttore Generale; Direttore Risorse Umane e Organizzazione.

*9) Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali:* si tratta dell'attività inerente la gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la Fondazione (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti pubblici, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Direttore Generale; Responsabile ufficio contratti; Direttore Amministrazione e Finanza.

*10) Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione/promozione di opere*

*teatrali e/o dell'immagine della Fondazione:* si tratta delle attività inerenti lo svolgimento di tournèe all'estero e la realizzazione di spettacoli tramite co-produzioni, che si sostanziano in accordi con altri Enti Lirici/Fondazioni.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Consulente artistico; Direttore Generale.

### **3. Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, si fonda sulle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibili.

#### **3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili**

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate

### 3.2 Standard di controllo specifici

Si tratta degli standard di controllo su elencati e specificamente applicati alle singole attività sensibili come sopra individuate sub par. 2, nn. da 1 a 10.

#### - Parte Speciale “B”:

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati di cui all’art. 25 ter del d.lgs. n. 231/2001, la cui conoscenza è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.

#### *False comunicazioni sociali (articolo 2621 e 2622 del codice civile)*

Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 2622 del codice civile:
  - consta dell’ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori;
  - è punibile con querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate.

#### *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624 del codice civile)*

Il reato consiste nell’effettuare false attestazioni od occultare informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

#### *Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile)*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi della Fondazione, ovvero alle società di revisione:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

#### *Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)*

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli: soggetti attivi sono gli amministratori.

#### *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite: soggetti attivi sono gli amministratori.

La restituzione degli utili o la ricostituzione

delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio configura una modalità di estinzione del reato

#### *Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori: soggetti attivi sono gli amministratori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio configura una modalità di estinzione del reato.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

#### *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-bis del codice civile)*

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse): soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

#### *Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)*

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione: soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

#### *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori: soggetti attivi sono i liquidatori;

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio costituisce una modalità di estinzione del reato.

#### *Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)*

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

#### *Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

#### *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza: soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

## **2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati societari di cui all'art. 25 ter del Decreto, si segnalano le seguenti attività di Fondazione Teatro della Toscana c.d. “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione:

*1) Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere:* riguarda le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione richiesto da disposizioni di legge e degli adempimenti legislativi legati alla tenuta dei registri contabili e dei libri sociali.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Direttore Generale; Direttore Amministrazione e Finanza; Responsabile Servizio Contabilità; Responsabile Controllo di Gestione.

*2) Gestione dei rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio dei Revisori:* si tratta dei rapporti con il Collegio dei Revisori e con la Società di revisione con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate in virtù di quanto previsto dalla legge.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Direttore Generale; Direttore Amministrazione e Finanza.

*3) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi della Fondazione*

*(Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Fondatori):* si tratta di attività di predisposizione dei documenti necessari per consentire al Consiglio di Amministrazione di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione (es.: calendario incontri, convocazione incontri, verbali degli incontri per quanto concerne il C.d.A.).

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Direttore Generale; Responsabile ufficio contratti; Direttore Amministrazione e Finanza; Responsabile Controllo di Gestione.

*4) Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza:* si tratta delle attività finalizzate alla gestione di tutte le comunicazioni nei confronti delle Autorità di Vigilanza (es. Corte dei Conti, ANAC, ecc.).

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Direttore Generale; Responsabile Servizio Rapporti Istituzionali; Direttore Risorse Umane e Organizzazione; Direttore Amministrazione e Finanza.

### 3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

#### 3.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

#### 3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

##### 1) *Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere.*

- **Norme:** devono esistere ed essere diffusi al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra, strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati.
- **Istruzioni di chiusura contabile:** lo standard richiede che siano predisposte e diffuse istruzioni, rivolte alle diverse funzioni aziendali, che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione responsabile del processo di redazione del bilancio in occasione delle chiusure annuali ed infrannuali, nonché le modalità e la tempistica di trasmissione degli stessi (es. predisposizione del calendario delle chiusure contabili).
- **Modifiche ai dati contabili:** lo standard prescrive che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo con l'autorizzazione della funzione che li ha generati.
- **Tracciabilità:** il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico. Lo standard richiede altresì che sia disciplinata la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili.
- **Lettere di attestazione:** lo standard concerne l'emissione, da parte del Direzione Amministrazione e Finanza, Servizio Contabilità e Bilancio coinvolto nel processo di formazione del bilancio o di altre

comunicazioni sociali, di una dichiarazione attestante la veridicità e completezza delle informazioni fornite.

- *Riunioni tra Società di Revisione, Collegio dei Revisori e Organismo di Vigilanza*: lo standard richiede che siano effettuate una o più riunioni, con relativa stesura di verbale, tra la società di revisione (qualora alla stessa sia stato affidato l'esercizio del controllo contabile), il Collegio dei Revisori e l'Organismo di Vigilanza – prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea convocate per l'approvazione del bilancio – che abbiano ad oggetto il progetto di bilancio qualora siano emerse eventuali criticità nello svolgimento delle attività di revisione.

- *Attività di formazione*: devono essere svolte, oltre che in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili, attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili) in favore delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti.

- *Documentazione e fascicolo di bilancio*: lo standard richiede l'esistenza di regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione.

- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile (es. redazione ed emissione del bilancio civilistico, predisposizione report economico-finanziari infrannuali).

- *Codice Etico*: lo standard richiede che il Codice Etico adottato dalla Fondazione preveda specifiche norme comportamentali per i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio (es.: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni, ecc.).

## **2) Gestione dei rapporti con la Società di revisione e con il Collegio dei Revisori.**

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che disciplini le attività di gestione dei rapporti con la Società di Revisione e il Collegio dei Revisori, con particolare riferimento a: i) modalità per la scelta della Società di Revisione e per il conferimento dell'incarico; ii) la gestione e lo svolgimento degli incontri periodici con la Società di Revisione e con il Collegio dei Revisori; iii) trasmissione al Collegio dei Revisori e alla Società di revisione, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge.

- *Riunioni tra gli organi deputati al controllo (società di revisione, Collegio dei Revisori) e*

*l'Organismo di Vigilanza*: lo standard concerne l'effettuazione di una o più riunioni tra la società di revisione (qualora alla stessa sia stato affidato l'esercizio del controllo contabile), il Collegio dei Revisori e l'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa delle Fondazioni, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che esista segregazione tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da fornire al Collegio dei Revisori o alla Società di Revisione e chi ne autorizza l'invio.

- *Tracciabilità*: lo standard richiede che i principali rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio dei Revisori debbano essere opportunamente documentati ed archiviati presso gli uffici competenti, così come eventuali richieste di documentazione o rilievi.



- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile (es. raccolta o fornitura delle informazioni da inviare alla Società di Revisione / Collegio dei Revisori, controllo in merito alla correttezza della documentazione / informazioni raccolte).

- *Codice Etico*: lo standard prevede la formalizzazione di direttive/norme comportamentali che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti tra il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione. Inoltre, tali norme devono anche prevedere che il Responsabile della Funzione competente garantisca, nell'ambito della documentazione prodotta dalla propria Funzione, la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione fornita alla Società di Revisione.

### **3) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi della Fondazione (Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Fondatori).**

- *Documentazione*: lo standard richiede che la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali debbano essere messe agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo ed elettronico). Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea devono essere verbalizzate sui Libri Sociali. Il processo prevede che tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di controllo debbano avere accesso ai libri sociali secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e le responsabilità dei soggetti, sia interni che esterni, coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile.

### **4) Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le Autorità pubbliche di vigilanza**

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta la Fondazione" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

#### **- Parte Speciale "C":**

Reati Transnazionali – Delitti Di Criminalità Organizzata – Delitti Con Finalità Di Terrorismo - Induzione A Non Rendere Dichiarazioni O A Rendere Dichiarazioni Mendaci All'autorità Giudiziaria

#### **1. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 ha introdotto (art. 2, c. 29) nel d.lgs. 231/01 il nuovo art. 24-ter. L'articolo annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

#### ***Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)***

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, c. 3-bis, del d.lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da

cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

*Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. L'articolo punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

*Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)*

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

*Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)*

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)***

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

***Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.p.r. 309/90)***

La fattispecie di delitto in esame punisce chiunque, senza l'autorizzazione, prevista all'art.17 del D.p.r. 309/90, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.

Inoltre è punito chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14.

Le pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

***Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)***

L'art.24 ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art.407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

**2. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-quater del Decreto annovera le fattispecie dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine

democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Di seguito si elencano i principali reati presupposto.

- *Delitti previsti dal codice penale:*

*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (l'articolo 270 bis c.p.)*

Il reato è costituito dalla condotta di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

*Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)*

Il reato è costituito dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

*Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)*

Il reato è costituito dalla condotta di dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis.

*Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)*

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*

Il reato consiste nell'istigazione a uno dei reati suddetti.

- *Delitti previsti da leggi speciali:*

*Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.*

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- o atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- o atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

**3. La fattispecie del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamata dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 116/09 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art.4, l'art. 25-novies che annovera la fattispecie di reato di seguito indicata:

***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

#### **4. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui ai precedenti punti, di seguito si elencano le attività della Fondazione "sensibili" e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione:

***1) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze.*** si tratta delle attività in cui si concretizza l'approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell'attività della Fondazione siano esse gestite mediante gare pubbliche (nella fattispecie, procedure aperte, ristrette o negoziate) siano esse effettuate in economia (es. contratti di noleggio di materiale musicale, contratto per l'acquisto di testi musicologici, contratti con gli artisti, ecc), nei casi previsti e disciplinati dal "Regolamento per l'acquisizione".

**Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Consulente artistico; Direttore Generale; Direttore Amministrazione e Finanza; Responsabile ufficio contratti; Responsabile Controllo di Gestione Artistica; singole Funzioni richiedenti e beneficiarie.

***2) Gestione delle transazioni finanziarie.*** si tratta di attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie. La Fondazione si impegna ad osservare gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi resi da terzi nei confronti della stessa.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Direttore Generale; Direttore Amministrazione e Finanza; Responsabile Servizio Contabilità.

***3) Gestione di sponsorizzazioni, attività di co-marketing e di fund raising:*** il processo si riferisce alla selezione e gestione degli accordi con terzi che finanziano le attività della Fondazione attraverso contratti di sponsorizzazione, co-marketing e fund-raising.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Direttore Generale; Direttore Marketing e Fund Raising.

***4) Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione/promozione di opere teatrali e/o dell'immagine della Fondazione.*** si tratta delle attività inerenti lo svolgimento di tournèe all'estero e la realizzazione di spettacoli tramite co-produzioni, che si sostanziano in accordi con altre Fondazioni.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Consulente artistico; Direttore Generale.

5) *Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari:* si fa riferimento alle attività inerenti la gestione dei rapporti e delle informazioni riguardanti amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari in atto.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Direttore Generale; Responsabile ufficio contratti; Direttore Risorse Umane e Organizzazione.

### 5.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

### 5.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

#### 1) *Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze*

- *Liste di riferimento:* esistenza di una norma che preveda: i) l'indicazione di ruoli, responsabilità e modalità operative per lo svolgimento dei controlli volti a verificare l'appartenenza o meno della controparte, se non residente nei paesi dell'Unione Europea, ai nominativi indicati nelle Liste di Riferimento<sup>1</sup> contro il terrorismo; ii) l'indicazione di come segnalare alle funzioni aziendali competenti eventuali criticità rilevate; iii) modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte.
- *Altri Controlli:* lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda: i) la definizione, in base a soglie quali-quantitative, di specifici strumenti di controllo per la gestione del rischio controparte (es. per i soggetti residenti nei paesi dell'Unione Europea: autocertificazione dell'assenza di pregiudizievoli pubblici quali protesti e procedure concorsuali, certificato CCIAA con dicitura antimafia, iscrizione

---

<sup>1</sup> Si tratta delle liste curate e pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia ex art. 6 c. 1 del D.Lgs. 231/2007. In particolare si rinvia alle Liste compilate dall'Unione Europea, dall'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti) e dall'ONU. Le liste sono consultabili direttamente agli indirizzi web:

- [http://ec.europa.eu/external\\_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm), per la lista predisposta dall'Unione Europea;
- <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>, per la lista OFAC (Office of Foreign Assets Control – Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti);
- <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>, per la lista predisposta dalle Nazioni Unite.

presso Albi professionali; per gli artisti di nazionalità diversa da quella italiana; permesso di soggiorno rilasciato dalla Prefettura; ecc.); ii) l'indicazione di ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione di tali controlli; iii) la formalizzazione dei provvedimenti da adottare in caso di mancato invio della documentazione o certificati richiesti o in casi siano evidenziate criticità (es. divieto di intrattenimento di rapporti con la controparte o sospensione di quelli esistenti); iv) l'indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate; v) modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte.

- *Gestore del contratto*: lo standard prevede la formale individuazione di un soggetto che mantenendo i rapporti con i fornitori di servizi (es. appalto di lavori, ecc) per la corretta esecuzione delle attività oggetto della fornitura nel rispetto del contratto. Come tale egli deve: i) accertare le prestazioni eseguite dal Fornitore mediante emissione dei SAL che siano a fronte del Contratto e nel rispetto di quanto previsto nello stesso; ii) provvedere a verificare, in contraddittorio con il Fornitore, il SAL con la frequenza prevista dal Contratto; iii) chiedere la sostituzione del personale del Fornitore non ritenuto adeguato all'esecuzione delle attività commissionategli; iv) garantire il rispetto delle clausole ad impatto amministrativo (penali, garanzie, collaudi, ecc.) previste contrattualmente, assicurando la necessaria informativa alla Funzione Economato e, per conoscenza, alla Direzione Amministrazione e Finanza, archiviando la relativa documentazione.

- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno delle lettere di invito/bando di gara e/o nei contratti specifiche clausole contrattuali che prevedano ad esempio: i) l'obbligo per la controparte di inviare le informazioni richieste relative a vicende penali e/o certificati e/o dichiarazioni richieste per gestire il rischio controparte; ii) la facoltà alla Fondazione di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi; iii) obbligo di osservare ed eseguire gli adempimenti sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi resi da terzi; iv) obbligo di controllo di cui alle disposizioni di al D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "*Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante*" all'interno delle parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

## **2) Gestione delle transazioni finanziarie**

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile "Gestione delle transazioni finanziarie" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" e della parte speciale relativa ai "Reati di ricettazione e riciclaggio".

## **3) Gestione di sponsorizzazioni, attività di co-marketing e fund raising**

- *Codice Etico*: lo standard concerne l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia che, prevede di stabilire relazioni o stipulare contratti con terzi che non possano generare rischi reputazionali. A tal fine i dipendenti ed i Collaboratori devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

In particolare, i dipendenti ed i collaboratori si impegnano ad acquisire in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività; gli stessi si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria.

## **4) Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione/promozione di opere**

### *teatrali e/o dell'immagine della Fondazione*

- *Codice Etico*: lo standard concerne l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia che, prevede di stabilire relazioni o stipulare contratti con terzi che non possano generare rischi reputazionali. A tal fine i dipendenti ed i Collaboratori devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

In particolare, i dipendenti ed i collaboratori si impegnano ad acquisire in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività; gli stessi si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile all'interno delle parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

### **5) Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari**

- *Codice Etico*: lo standard concerne l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che, preveda a) l'obbligo di segnalare all'unità aziendale competente la richiesta di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni; b) il divieto da parte della funzione destinataria della segnalazione di indurre o favorire i soggetti di cui alla precedente lettera a) a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

### **3.3 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi**

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio, occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto della Fondazione, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

### **5.3 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi**

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio, occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto della Fondazione, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;



- la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

## **- Parte Speciale “D” Reati Colposi In Violazione Delle Norme In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro**

### **1. Le fattispecie dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dal d.lgs.**

#### **n. 231/2001**

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri In data 1 aprile 2008 ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della società:

#### ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### ***Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)***

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile ovvero la perdita di un senso ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella nonché la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In ordine alle sanzioni, l'art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente: “

*1. in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;*

*2. salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500*

quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

3. in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”.

### **Esclusione della responsabilità amministrativa della società**

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti”

### **2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, di seguito si elencano le attività "sensibili" della Fondazione:

1) **Pianificazione:** si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.

2) **Attuazione e funzionamento:** si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze. In particolare:

a. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;

b. attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;

c. rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;

d. gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

3) **Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza.

4) **Riesame della direzione:** si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

**Principali Funzioni / Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; RSPP.

### 3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Procedure:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove necessario, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

### 3.2 Standard di controllo specifici

#### 1) **Pianificazione**

Per le attività di pianificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- **Politica e obiettivi:** esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:

- sia formalmente approvato dall'Alta direzione aziendale;
- contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sotto individuati;
- sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate ;
- sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.
- *Piani Annuali e Pluriennali*: esistenza di un Piano di Miglioramento e/o Piano Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti, che:
  - contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche e di equipaggiamento);
  - sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
  - preveda le responsabilità in materia di approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese correnti e pluriennali in tema di salute, sicurezza e ambiente.
- *Normativa aziendale - Prescrizioni legali ed altre*: esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:
  - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
  - l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
  - le modalità di diffusione delle stesse.

## 2) *Attuazione e funzionamento*

In merito all'organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli standard di controllo specifici sono:

- *Norme e documentazione del sistema*: esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione / protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità / verificabilità)
- *Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro (DDL)*: Esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del datore di lavoro (di seguito anche "DDL") che tengano conto della struttura organizzativa della Fondazione e del settore di attività produttiva.
- *Organizzazione e Responsabilità – RSPP / ASPP / Medico Competente / Incaricati Emergenze*: lo standard prevede l'esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:
  - definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
  - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
  - prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
  - preveda una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
  - prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.
- *Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*: ove previsto dalla normativa vigente, esistenza di norme aziendali che:

o disciplinino le modalità d'individuazione del Committente e, quando previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, del Responsabile dei Lavori;

o disciplinino le modalità d'individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;

o prevedano la tracciabilità dell'assessment dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

- *Sistema di deleghe di funzioni*: esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;

- idoneità tecnico professionale del delegato;

- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;

o certezza, specificità e consapevolezza.

- *Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità*: esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare tale norma:

- identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza (ad es. eventuali necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio);

- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

- identifica modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;

- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;

- prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;

- prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;

- prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;

- prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

- *Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*: esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;

- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

- *Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni*: l'esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DdL .

In particolare tale norma:

- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza;
- prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).
- *Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI)*: esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare tale norma:
  - definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
  - prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
- *Consultazione e comunicazione*: esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare tale norma disciplina:
  - l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
  - l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.
- *Informazione e Formazione*: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali norme devono, tra l'altro, contenere:
  - la previsione di attività di informazione e formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore, con particolare riferimento a: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche in tema di salute e sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente etc.) e, laddove applicabile, le istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  - la definizione della periodicità dell'erogazione della formazione per ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose), nel rispetto della normativa vigente;
  - la previsione di attività di informazione, formazione e aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso;
  - un "Piano di Formazione" su base annuale che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento*: esistenza di una norma aziendale che definisca:
  - modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;

- ruoli, responsabilità e modalità per l'elaborazione dei documenti per la gestione della tematiche relative alla salute e sicurezza richiamati dal Titolo IV del D.lgs 81/08 (es. Piano Operativo di Sicurezza - POS) e per la raccolta dei documenti necessari da parte del sub-appaltatore (es. POS).
- *Rapporti con fornitori e contrattisti - qualifica*: esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma deve tener conto:
  - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
  - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali*: esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto nelle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.
- *Gestione degli asset*: esistenza di norme aziendali che disciplinano le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tale norma deve:
  - definire ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
  - prevedere periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
  - prevedere la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

## - Parte Speciale “E” –

### **Reati Di Ricettazione, Riciclaggio E Impiego Di Denaro, Beni O Utilità Di Provenienza Illecita**

#### **1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-octies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

##### ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

L'art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

#### ***Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)***

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

#### ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

## **2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività della Fondazione “sensibili” e le funzioni/unità organizzative coinvolte sono le seguenti:



1) *Gestione delle transazioni finanziarie*: si tratta di attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Direttore Generale; Direttore Amministrazione e Finanza; Responsabile Servizio Contabilità.

### 3. Il sistema dei controlli

#### 3.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

#### 3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

##### 1) *Gestione delle transazioni finanziarie*.

- **Norma:** lo standard richiede l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che, tra gli altri, preveda controlli volti a garantire che:

- i pagamenti non siano, in nessun caso, effettuati su conti correnti cifrati;

- il pagamento sia effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore; eventuali eccezioni devono essere autorizzate dai Vertici della Fondazione e comunicate all'Organismo di Vigilanza;

- il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;

- il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla Fondazione non sia effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, salvo cessione del relativo credito autorizzata formalmente dalla Fondazione.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione delle transazioni finanziarie" all'interno della parte speciale relativa ai "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

### Parte Speciale "F" –

#### Reati Informatici E Di Trattamento Illecito Dei Dati

##### 1. Le fattispecie dei delitti informatici richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, nel testo del D.Lgs. 231/01 l'art. 24 bis in base al quale:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
  2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
  3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
  4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".
- Di seguito si riporta una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis.

#### ***Documenti informatici (art. 491 -bis del codice penale)***

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

***Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.)***

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)***

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.)***

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.)***

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

***Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)***

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)***

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)***

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

***Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.)***

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

### *Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 – quinquies c.p.)*

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

### *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)*

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## **2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Di seguito le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

1) **Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica:** riguarda le attività di gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio, protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi da e verso l'esterno, la gestione e protezione delle reti e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione nonché la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.).

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative Coinvolte:** Responsabile Information Technology.

## **3. Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, prevede, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l'ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

### **3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili**

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Procedure:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità

organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

### 3.2 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le attività sensibili individuate, sono quelli di seguito descritti:

- *Disposizioni sulla Sicurezza Informatica*: esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:

- le modalità di comunicazione anche a terzi;
- le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

- *Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni*: esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

Esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

- *Classificazione e controllo dei beni*: esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli assets (ivi inclusi dati e informazioni).

- *Sicurezza fisica*: esistenza di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

- *Gestione delle comunicazioni e dell'operatività*: esistenza di uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo assicura:

- il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- la protezione da software pericoloso;
- il backup di informazioni e software;
- la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- la gestione di dispositivi rimovibili.

- *Controllo degli accessi*: esistenza di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;

- la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
- la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
- i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro.
- **Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica:** esistenza di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo prevede:
  - appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
  - l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;
  - la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
  - l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive;
  - appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
  - l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
  - l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli Incidenti;
  - la manutenzione della basi dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi workaround e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
  - la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.
- **Audit/Monitoraggio:** esistenza di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.
- **Crittografia:** esistenza di uno strumento normativo che preveda l'implementazione e lo sviluppo sull'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.
- **Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi:** esistenza di uno strumento normativo che definisca:
  - l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
  - la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
  - la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
  - la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.
- **Amministratori di sistema:** esistenza di uno strumento normativo che preveda:
  - la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi e alle

attività eseguite dagli amministratori di sistema, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;

- specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

#### **4. Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi**

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di Fondazione Teatro della Toscana, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà in capo a Fondazione Teatro della Toscana di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

### **Parte Speciale “G” – Contraffazione E Delitti Contro L'industria E Il Commercio**

#### **1. Le fattispecie dei reati di contraffazione e delitti contro l'industria e commercio richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato (art. 17, c. 7) l'art. 25-bis del d.lgs. 231/01 e introdotto (art. 15 c. 7) il nuovo art. 25-bis.1. L'articolo 25-bis annovera anche le fattispecie di reato di seguito indicate:

***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.



Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'articolo 25-bis.1 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati. Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, 2 c., c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)***

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la voluntas legis, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocimento all'industria nazionale.

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento.

Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purchè gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

#### ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

#### ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per "porre in vendita" si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per "mettere in circolazione" si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione "sostanze alimentari" è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che

abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

#### ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).***

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di “porre in vendita” o “mettere in circolazione” si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per “nomi” si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p..

#### ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

#### ***Controffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)***

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

## **2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Di seguito le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

**1) Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi**

*della Fondazione:* si tratta delle attività svolte da terzi committenti per la realizzazione e commercializzazione di prodotti audio, video, editoriali e di merchandising, contenenti i marchi di proprietà della Fondazione sia all'interno di locali presso il Teatro della Toscana sia attraverso il canale e-commerce.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Consulente artistico; Direttore Generale; Responsabile Servizio Rapporti Istituzionali.

**2) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con fornitori terzi di beni:** si tratta delle attività in cui si concretizza l'approvvigionamento dei beni, che potrebbe essere stati prodotti in violazione delle norme in materia di tutela della proprietà industriale (es. marchi, brevetti, disegni ecc.), da utilizzare ad esempio per la realizzazione degli allestimenti scenici.

**Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Consulente artistico; Direttore Generale; Direttore Amministrazione e Finanza; Responsabile ufficio contratti; Responsabile Controllo di Gestione Artistica; singole Funzioni richiedenti e beneficiarie.

### 3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l'ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

#### 3.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

#### 3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

**1) Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione**

- *Norme:* lo *standard* concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei processi relativi all'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) segregazione dei compiti fra le funzioni/persone coinvolte nell'attività sensibile;

ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, incluse le responsabilità del licenziatario; iii) definizione delle modalità operative e di controllo (es. verifica che il licenziatario rispetti gli standard qualitativa del progetto e/o che le iniziative promozionali proposte dal licenziatario siano in linea con le strategie di comunicazione della Fondazione); iv) previsione di sistemi di monitoraggio dell'attività; v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante e delle decisioni prese con le relative motivazioni.

- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di contraffazione.  
- *Contratti*: lo standard richiede che siano incluse opportune clausole contrattuali che: i) vietino alla controparte/licenziatario in esecuzione del contratto stipulato con la Fondazione, di contraffare brevetti, modelli e disegni e/o commercializzare prodotti, apponendo i marchi di proprietà della Fondazione, contraffatti e/o di provenienza illecita; ii) prevedano una manleva per la Fondazione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dalla controparte/licenziataria.

#### **2) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con fornitori terzi di beni:**

- *Contratti*: lo standard richiede che siano incluse opportune clausole contrattuali che: i) vietino al fornitore di beni in esecuzione del contratto stipulato con la Fondazione, di contraffare brevetti, modelli e disegni o fornire beni contraffatti e/o di provenienza illecita; ii) contengano una dichiarazione con la quale il fornitore garantisce di aver pieno, libero e incondizionato diritto di produrre e/o vendere i beni oggetto della fornitura senza incorrere in violazioni di diritti di terzi, inclusi diritti di marchio, diritti di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, e in generale diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali; iii) prevedano una manleva per la Fondazione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dal fornitore.

- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di contraffazione. Per una trattazione esaustiva degli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto alle quali la Fondazione sia stazione appaltante" all'interno delle parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

### **3.3 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi**

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto della Fondazione, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

## Delitti In Violazione Del Diritto D'autore

### 1. Le fattispecie dei delitti in violazione del diritto d'autore richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-novies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

*Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)*

La norma incriminatrice punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

*Reati previsti dall'art.171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)*

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui all'art.171, comma 1 sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

*Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. 633/1941)*

La fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori

*Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, l. 633/1941)*

La fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

*Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);*

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce,

trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

*Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)*

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

*Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).*

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

## **2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Di seguito le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

### **1) Creazione / messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti dei**

**diritti di d'autore, d'immagine e connessi ex legge 633/41:** l'attività sensibile si riferisce all'acquisizione da parte del Consulente artistico dei diritti di autore, d'immagine e connessi di terzi (es. contratti di noleggio di materiale musicale, contratto per l'acquisto di testi musicologici, contratti con gli artisti, ecc) strumentali alla realizzazione dell'allestimento scenico e alla creazione/messa in scena delle opere teatrali o musicali della Fondazione, nonché di gestione di eventuali contestazioni ricevute da terzi.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente - Direttore Generale - Direttore Tecnica - Responsabile del Controllo di Gestione Artistica - Responsabile Archivio Musicale - Coordinatore Scientifico e Responsabile Editoriale.



2) *Cessione a terzi dello sfruttamento commerciale dei diritti d'autore, d'immagine e connessi ex legge 633/41*: si tratta delle attività che si concretizzano nella stipula di contratti con terzi relativi alla cessione dei diritti di ripresa, registrazione e/o di riproduzione degli spettacoli della Fondazione (es. attraverso la realizzazione di materiale audio-visivo, attraverso la concessione della diretta televisiva o radio, ecc), nonché le attività di verifica della titolarità dei diritti di terzi e/o di rendicontazione delle royalties da riconoscere agli artisti nel rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti dal Consulente artistico.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Consulente artistico; Direttore Generale; Responsabile Servizio Rapporti Istituzionali.

3) *Gestione dei software aziendali e delle banche dati licenziati*: l'attività sensibile si riferisce alle modalità attraverso cui la Fondazione acquisisce e gestisce le software e/o banche dati protetti da licenza.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Responsabile Information Technology

4) *Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione*: si tratta delle attività svolte da terzi committenti per la realizzazione e commercializzazione di prodotti audio, video, editoriali e di merchandising, contenenti i marchi di proprietà della Fondazione sia all'interno di locali presso il Teatro della Toscana sia attraverso il canale e-commerce.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Consulente artistico; Direttore Generale; Responsabile Servizio Rapporti Istituzionali.

5) *Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione/promozione di opere teatrali e/o dell'immagine della Fondazione*: si tratta delle attività inerenti lo svolgimento di tournèe all'estero e la realizzazione di spettacoli tramite co-produzioni, che si sostanziano in accordi con altri Enti Lirici/Fondazioni.

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Consulente artistico; Direttore Generale.

6) *Definizione ed attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna*: il processo si riferisce alle attività di definizione e implementazione degli strumenti promozionali e/o di comunicazione esterna (es. locandine, manifesti, materiale fotografico, messaggi pubblicitari, contenuti presenti all'interno del sito web e/o comunicati stampa, ecc.), con particolare riferimento alla corretta gestione delle liberatorie dei diritti di terzi (es. diritto di immagine, diritto d'autore, ecc.).

**Principali Funzioni/ Unità Organizzative coinvolte:** Presidente; Consulente artistico; Responsabile Ufficio Stampa; Direttore Generale; Direttore Marketing & Fund Raising.

### 3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l'ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

#### 3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Segregazione dei compiti**: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Norme**: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

### 3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

#### *1) Creazione / messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti dei diritti di d'autore, d'immagine e connessi ex legge 633/41*

- **Norme:** lo standard richiede l'esistenza di una norma che definisca fra l'altro: i) le modalità di selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi (es. contratti di noleggio di materiale musicale, contratto per l'acquisto di testi musicologici, contratti con gli artisti, ecc) strumentali alla realizzazione e messa in scena delle opere teatrali o musicali della Fondazione; ii) le modalità operative per il monitoraggio della sussistenza e/o persistenza nel tempo dei diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi, nonché di calcolo e rendicontazione di eventuali royalties; iii) un reporting da parte della Direzione Artistica verso l'alto (es. Direttore Generale) dei diritti acquisti con la

relativa scadenza e/o eventuali limitazioni definite contrattualmente; iv) le modalità di ricezione e di trattamento delle contestazioni ricevute da terzi, nonché di veicolazione ai Vertici Aziendali per il relativo processo decisionale.

- **Ruoli e responsabilità:** lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per la creazione/messa in scena di opere teatrali e per l'acquisizione dei relativi diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi (compresa la gestione amministrativa dei rapporti con gli artisti per il calcolo delle royalties).

- **Segregazione dei compiti:** lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi acquisisce i diritti di autore, d'immagine e connessi di terzi e chi gestisce la commercializzazione delle opere della Fondazione (es. diritto di riproduzione radio o televisiva degli spettacoli, creazione materiali audiovisivo, ecc.), previa verifica della piena titolarità dei diritti di autore da cedere, siano essi di proprietà della Fondazione sia essi di proprietà di terzi (es. artisti, case editrici, ecc.).

- **Contratti:** lo standard richiede che siano incluse opportune clausole contrattuali che: i) obbligano l'artista a cedere alla Fondazione tutti i più ampi diritti (es. immagine, riproduzione, telediffusione, ecc) spettanti all'autore dell'opera (es. regia, scenografo, coreografo, bozzettista, ecc.); ii) prevedano una manleva per la Fondazione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di autore.

- **Codice Etico:** lo standard richiede che sia previsto esplicitamente all'interno del Codice Etico è fatto divieto di violare i diritti d'autore relative ai diritti di immagine e/o ad opere dell'ingegno altrui.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante

procedure aperte o ristrette e rispetto alle quali la Fondazione sia stazione appaltante” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

## **2) Cessione a terzi dello sfruttamento commerciale dei diritti d’autore, d’immagine e connessi ex legge 633/41**

- *Norme*: lo standard richiede l’esistenza di una norma che definisca fra l’altro: i) ruoli, responsabilità e modalità per l’effettuazione dei controlli, prima della sottoscrizione del contratto di vendita, sia per la verifica della titolarità del diritto d’autore, d’immagine e connessi da cedere sia per l’eventuale identificazione e calcolo delle royalties da riconoscere a terzi in conformità a quanto previsto nel contratto di acquisto.

- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per lo svolgimento delle attività commerciali della Fondazione e per la gestione amministrativa dei rapporti con gli artisti (es. calcolo e riconoscimento delle royalties).

- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi acquisisce i diritti da parte di terzi (es. diritto d’autore, diritto d’immagine, ecc) e chi gestisce la commercializzazione delle opere della Fondazione (es. diritto di riproduzione radio o televisiva degli spettacoli, creazione materiale audio-visivo, ecc.), previa verifica della piena titolarità dei diritti ceduti propri e/o di terzi.

- *Codice Etico*: lo standard richiede che sia previsto esplicitamente all’interno del Codice Etico è fatto divieto di violare i diritti d’autore relative ai diritti di immagine e/o ad opere dell’ingegno di terzi.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Cessione a soggetti pubblici dei diritti d’autore a scopo commerciale” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

## **3) Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione**

- *Norme*: lo standard richiede l’esistenza di una norma che preveda fra l’altro: i) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, incluse le responsabilità del licenziatario; ii) definizione delle modalità operative e di controllo (es. verifica che il licenziatario rispetti gli standard qualitativa del progetto e/o che le iniziative promozionali proposte dal licenziatario siano in linea con le strategie di comunicazione della Fondazione; autorizzazione alla vendita delle registrazioni delle sole opere per le quali si è acquistata la titolarità dei diritti d’autore); iii) approvazione del progetto di merchandising/progetto editoriale relativo all’utilizzo del marchio della Fondazione, e la corrispondenza del progetto con quanto previsto dagli accordi contrattuali; iv) verifica interna della titolarità dei diritti d’autore prima di rilasciare l’autorizzazione del progetto editoriale; v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi acquisisce i diritti da parte di terzi (es. diritto d’autore, diritto d’immagine, ecc) e chi gestisce la sottoscrizione degli accordi di concessione a terzi per la creazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti contenenti marchi della Fondazione, previa verifica della piena titolarità dei diritti ceduti propri e/o di terzi.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Fondazione” all’interno della parte speciale “H – Contraffazione e delitti contro l’industria e commercio”.

## **4) Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione/promozione di opere teatrali e/o dell’immagine della Fondazione**

- *Norme*: lo standard richiede l’esistenza di una norma che preveda fra l’altro la definizione delle modalità di operative di verifica prima, della sottoscrizione del contratto con un altro Ente Teatrale, di essere in possesso della titolarità dei diritti d’autore, d’immagine e connessi ed eventualmente i

comportamento da adottare per la loro piena acquisizione nel caso in cui la Fondazione non ne fosse pienamente in possesso.

- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi acquisisce i diritti da parte di terzi (es. diritto d'autore, diritto d'immagine, ecc) e chi gestisce la sottoscrizione degli accordi di co-produzione e/o tournée all'estere, previa verifica della piena titolarità dei diritti ceduti propri e/o di terzi.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione/promozione di opere teatrali e/o dell'immagine della Fondazione" all'interno della parte speciale "C - Reati transnazionali, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

#### **5) Gestione dei software aziendali e delle banche dati licenziati**

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda: i) modalità per acquisto di software e banche dati protetti da licenze; ii) modalità per l'installazione e utilizzo di software e banche dati protetti da licenze; iii) monitoraggio in merito al corretto utilizzo di software e banche dati protetti da licenze.

- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per la predisposizione e l'aggiornamento del catalogo prodotti e/o di altri strumenti promozionali.

- *Codice Etico*: lo standard richiede che sia previsto esplicitamente all'interno del Codice Etico è fatto divieto di produrre, distribuire o cedere a terzi i contenuti delle banche dati e che è fatto divieto duplicare software, programmi ed altre opere dell'ingegno coperti da licenze.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica" all'interno della parte speciale G "Delitti informatici".

#### **6) Definizione ed attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna**

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda, tra l'altro: i) le fasi che caratterizzano il processo di realizzazione o aggiornamento degli strumenti promozionali; ii) l'indicazione delle modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito alla correttezza delle informazioni riportate e alla titolarità dei diritti di immagine e/o d'autore; iii) l'indicazione delle modalità per assicurare che il materiale promozionale/comunicati stampa realizzati non contengano immagini protette da diritto di autore e/o eventualmente la richiesta della preventiva autorizzazione alla loro pubblicazione; iv) ruoli, responsabilità e modalità per l'approvazione degli strumenti promozionali e la loro diffusione alle varie

funzioni aziendali coinvolte; v) l'indicazione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione ed aggiornamento dei contenuti esterni (es. pubblicati sul sito della Fondazione, comunicati stampa).

- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi predispone gli strumenti promozionali e/o comunicati stampa, chi effettua le verifiche in merito alla correttezza delle informazioni contenute e/o alla titolarità dei diritti di immagini protette da diritto di autore, chi approva lo strumento promozionale e chi è responsabile della loro attuazione.

- *Tracciabilità*: lo standard richiede che la documentazione relativa sia al processo decisionale interno che alle verifiche svolte (es. corretto uso delle immagini). sia adeguatamente tracciata ed archiviata.

- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti promozionali e/o di comunicazione esterna.

### **3.3 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi**

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto della Fondazione, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana in data 28/12/2015.